

COMUNE DI CASARGO

PROVINCIA DI LECCO

Via Roma n. 1/A 23831 Casargo (LC)

Tel. 0341/840.123 - Fax 0341/840.673

segreteria@comune.casargo.lc.it

www.comune.casargo.lc.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

**(art. 125 D.Lgs. 163/2006 - art. 173 e seguenti e art. 329 e seguenti
D.P.R. 207/2010)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 settembre 2011

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pagina 3
Art. 2	Interventi in economia - Limiti di valore	pagina 3
Art. 3	Modalità di esecuzione degli interventi in economia	pagina 4

PARTE II - CASISTICA E SISTEMI DI AFFIDAMENTO

Art. 4	Lavori in economia	pagina 5
Art. 5	Forniture in economia	pagina 6
Art. 6	Servizi in economia	pagina 7
Art. 7	Modalità di affidamento in cottimo fiduciario	pagina 7
Art. 8	Interventi misti	pagina 8
Art. 9	Elenchi di operatori - Indagini di mercato	pagina 8

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10	Responsabile del Servizio - Responsabile del Procedimento	pagina 10
Art. 11	Interventi in economia mediante amministrazione diretta	pagina 10
Art. 12	Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	pagina 10
Art. 13	Scelta del contraente	pagina 11
Art. 14	Forma del cottimo fiduciario	pagina 12
Art. 15	Garanzie	pagina 12
Art. 16	Contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione e perizia suppletiva dei lavori	pagina 12
Art. 17	Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture	pagina 13
Art. 18	Direttore dell'esecuzione	pagina 13

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 19	Lavori d'urgenza o di somma urgenza	pagina 14
Art. 20	Lavori d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco	pagina 14
Art. 21	Lavori agricoli e simili	pagina 14
Art. 22	Beni e servizi convenzionati con categorie protette	pagina 15
Art. 23	Servizi tecnici	pagina 15
Art. 24	Servizi legali e notarili	pagina 16

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25	Notifiche e comunicazioni	pagina 17
Art. 26	Termini e loro computo	pagina 17
Art. 27	Adeguamenti normativi	pagina 17
Art. 28	Entrata in vigore	pagina 17

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune in conformità ai seguenti principi:
 - a) rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - b) perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - c) realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua le previsioni di cui all'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito "Codice"), nonché, per i lavori, dell'articolo 173 e seguenti, e, per i servizi e le forniture, dell'articolo 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito "Regolamento attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice, che prevedono:

"8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001.
6. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

Interventi in economia - Limiti di valore

1. In esecuzione dell'articolo 125 del Codice, l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) per i lavori € 200.000,00.=;
 - b) per le forniture e i servizi € 193.000,00.= (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto a € 50.000,00.= qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo articolo 3, comma 2.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125 e dall'articolo 28, comma 1, lett. b), del Codice.
4. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale.
5. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o presentazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art. 3

Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice, può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

PARTE II

CASISTICA E SISTEMI DI AFFIDAMENTO

Art. 4

Lavori in economia

1. A integrazione di quanto previsto all'articolo 125, comma 6, del Codice, il quale prevede che *"I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

- a) *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
- b) *manutenzione di opere o di impianti;*
- c) *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
- d) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
- e) *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
- f) *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori."*

di seguito vengono elencati, a titolo indicativo, i lavori che possono essere eseguiti in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale e di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio in caso di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- i) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi la pulizia della neve, lo spargimento di sale, ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tratti asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale verticale, la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale, l'installazione e la manutenzione di impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico e salvagente;
- j) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili o immobili, di proprietà del Comune o, comunque, di beni nella sua disponibilità, compresi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nelle convenzioni con Aziende Enti gestori;
- l) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- m) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- n) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

2. Possono, altresì, essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione dei beni forniti in economia di cui all'articolo 5 o alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 6.

Art. 5 Forniture in economia

1. A integrazione di quanto previsto all'articolo 125, comma 10, del Codice, il quale prevede che *"L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale."*

di seguito vengono elencate, a titolo indicativo, le forniture che possono essere eseguite in economia:

- a) beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio (a titolo indicativo rientrano in queste fattispecie mobili, soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, hardware, software, veicoli di servizio ed eventuali attrezzature speciali, apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi - quali contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, prefabbricati - mezzi e attrezzature per la mobilità - quali ascensori, servoscale, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, compresi materiali di consumo e pezzi di ricambio;
- f) attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
- g) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- h) farmaci, vaccini, presidi medico chirurgici, supporti medicali e paramedicali;
- i) beni per la gestione di mense, per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- j) beni necessari al funzionamento di strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche e ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- l) acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
- n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e simili per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) bandiere, stendardi, gonfaloni e simili;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività e ospitalità in occasione di eventi specifici;
- r) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, valori bollati;
- s) opere d'arte;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

- v) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali, anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi.

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione dei lavori in economia di cui all'articolo 4 o alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 6.

Art. 6 **Servizi in economia**

1. A integrazione di quanto previsto all'articolo 125, comma 10, del Codice, di seguito vengono elencati, a titolo indicativo, i servizi che possono essere eseguiti in economia:

- a) manutenzione e riparazione di beni immobili, beni mobili, attrezzature, mezzi e impianti;
- b) trasporto terrestre di qualunque genere, con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti;
- c) corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- d) trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- e) telecomunicazione;
- f) servizi assicurativi, bancari, finanziari, brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
- g) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, gli aggiornamenti software, la gestione e la manutenzione dei siti web istituzionali;
- h) servizi contabili e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- j) pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari;
- k) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- l) servizi culturali, ricreativi e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni;
- m) istruzione e formazione del personale dell'ente;
- n) sicurezza, compresi la vigilanza e la sorveglianza di immobili o, in generale, del territorio;
- o) ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini di mercato, sondaggi, studi, rilevazioni socio economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e analisi finanziarie;
- p) servizi di consulenza gestionale e affini;
- q) editoria e stampa, compresi servizi di tipografica, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, traduzioni, copie e trascrizioni;
- r) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi;
- s) ristorazione, compresi il confezionamento e la distribuzione di pasti e altri generi di conforto per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- t) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche, analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica;
- u) nolo, affitto o al tra forma di prestito contro corrispettivo di beni e attrezzature;
- v) locazione di immobili, aree e locali;
- w) erogazione di energia di qualunque genere;
- x) servizi legali, notarili e accessori, ai sensi del successivo articolo 24;
- y) servizi tecnici professionali e accessori,, ai sensi del successivo articolo 23;
- z) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente e procedure di evidenza pubblica e nel caso che non possa esserne differita l'esecuzione.

2. Possono, altresì, essere eseguiti in economia i servizi accessori e strumentali all'esecuzione dei lavori in economia di cui all'articolo 4 o alle forniture di servizi di cui all'articolo 5.

Art. 7 **Modalità di affidamento in cottimo fiduciario**

1. Salvo l'affidamento in amministrazione diretta, per

- lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00.= e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a),

- servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00.= e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)

l'affidamento avviene in cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

2. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ai diritti di esclusiva, alla presenza di un solo operatore sul mercato, ragionevolmente inteso in senso territoriale, alla fiduciarità motivata e, comunque, quando appaia inutilmente ed eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito a più soggetti;
- b) in caso di proroga o ampliamento di un contratto in essere, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento e l'importo della proroga o dell'ampliamento non sia superiore a € 100.000,00.=-;
- c) qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00.=-.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia, ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 Interventi misti

1. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina relativa alla prestazione prevalente; salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

2. In caso di interventi misti i limiti economici di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano all'intervento considerato unitariamente.

3. Gli interventi misti possono essere affidati separatamente, a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico e rapidità di esecuzione.

Art. 9 Elenchi di operatori - Indagini di mercato

1. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito internet del Comune, possono essere predisposti elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate agli articoli 4, 5 e 6, all'interno dei quali individuare gli operatori economici da consultare nelle procedure di cottimo fiduciario.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario.

3. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo sono aggiornati, di regola, con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.

4. In alternativa alla predisposizione degli elenchi di cui al comma 1 le procedure di affidamento in economia possono essere precedute, per l'individuazione dei soggetti da consultare, da indagini di mercato.

5. L'indagine di mercato può essere effettuata mediante avviso esplorativo diretto a raccogliere manifestazioni di interesse e pubblicato sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni.

TITOLO III
PROCEDIMENTO

Art. 10
Responsabile del Servizio - Responsabile del Procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Servizio può avvalersi di un Responsabile del Procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del Procedimento resta a carico del Responsabile del Servizio stesso.
3. Il Responsabile del Servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11
Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Servizio, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Il Responsabile del Servizio provvede all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera; la disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12
Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Servizio consulta almeno cinque operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Regolamento ovvero individuati con l'indagine di mercato, eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del presente Regolamento.
2. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice, l'Ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.
3. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;

- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica; nel caso di interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Servizio predispone un capitolato d'onori al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

6. Per la redazione della lettera di invito valgono i principi della chiarezza, della libertà di forma e della sinteticità dei contenuti; qualora non ostino particolari ragioni di celerità, il Responsabile del Servizio predispone un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 13 Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica, nella stessa lettera di invito;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. I soggetti affidatari, ai sensi dell'articolo 125, comma 12, del Codice, devono comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'art. 331 del Regolamento attuativo.

4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Servizio che provvede a sottoscrivere la lettera di invito e il contratto di cottimo fiduciario; resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire, ai fini dell'affidamento, un'apposita commissione di gara; in tal caso, si applicano l'articolo 84 del Codice, nonché gli articoli 119 e 282 del Regolamento attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico; qualora non vi siano controindicazioni la verbalizzazione può essere sostituita da annotazioni a margine del foglio offerta dell'affidatario.

6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa, qualora non già effettuato in precedenza.

7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

8. Il Responsabile del Servizio può, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice, assoggettare a valutazione di congruità ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 14
Forma del cottimo fiduciario

1. I contratti di cottimo fiduciario relativi all'acquisizione di servizi e forniture sono stipulati, indipendentemente dal loro valore, con la forma della scrittura privata; l'aggiudicatario ha facoltà di chiedere la stipula in forma pubblico amministrativa con oneri interamente a suo carico.
2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati mediante scambio di lettere in conformità all'articolo 334, comma 2, del Regolamento attuativo.
3. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
4. I contratti di cottimo fiduciario relativi a lavori sono stipulati con la forma della scrittura privata in caso di importo inferiore a € 40.000,00.=; l'aggiudicatario ha facoltà di chiedere la stipula in forma pubblico - amministrativa con oneri interamente a suo carico.
5. I contratti di cottimo fiduciario relativi a lavori sono stipulati in forma pubblico - amministrativa in caso di importi superiori a € 40.000,00.=.
6. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario, alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio.
7. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 11, comma 11, del Codice in quanto applicabile, in base alla quale il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

Art. 15
Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00.=.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Servizio, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva per tutti gli affidamenti di importo fino a € 40.000,00.=, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.

Art. 16
Contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione e perizia suppletiva dei lavori

1. La contabilità dei lavori in economia è effettuata dal Responsabile del Servizio o, se nominato, dal direttore dei lavori:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. La liquidazione dei lavori in economia può avvenire:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza mensile;
 - b) sulla base di stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione dopo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione.

3. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il Responsabile del Servizio o, se nominato, il direttore dei lavori, compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
4. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000,00.= e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a € 40.000,00.=, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Responsabile del Servizio o, se nominato, del direttore dei lavori, sulle fatture di spesa; detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.
5. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio o, se nominato, del direttore dei lavori, sulle fatture di spesa.
6. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Servizio presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 17

Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

1. I pagamenti relativi ai servizi e alle forniture affidati in economia sono disposti nel termine stabilito e a decorrere dall'accertamento della rispondenza delle prestazioni a quanto previsto, effettuata dal Responsabile del Servizio.
2. Ai pagamenti di cui al comma 1 si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 338 del Regolamento attuativo.
3. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Servizio o dall'apposizione di un visto da parte del Responsabile del Servizio sulle fatture di spesa.

Art. 18

Direttore dell'esecuzione

1. Nelle procedure di acquisizione in economia il Responsabile del Servizio svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 del Regolamento attuativo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 19

Lavori d'urgenza o di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli articoli 175 e 176 del Regolamento attuativo, in base ai quali:

“Articolo 175 Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.”

“Articolo 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori individuato dal Responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'articolo 163, comma 5 (NOTA: ingiunzione esecutiva con la possibilità per l'affidatario di iscrivere riserve).

4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.”

2. Le ordinazioni di cui al comma 1 sono regolarizzate, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non è trascorso il termine predetto.

Art. 20

Lavori d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora i lavori d'urgenza o di somma urgenza di cui all'articolo 19 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco stesso, nel caso non si possa indugiare nella redazione degli atti formali, può disporre gli adempimenti e le indicazioni di cui al presente Regolamento anche in deroga alle competenze stabilite.

2. Il responsabile del Servizio provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 21

Lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente Regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per i lavori di cui al comma 1 l'importo annuale massimo per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli € 50.000,00.=;
- b) nel caso di imprenditori agricoli associati € 300.000,00.=.

Art. 22

Beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge citata.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata Legge n. 381 del 1991.

Art. 23

Servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni; in particolare, per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (a titolo esemplificativo le prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale e simili);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico - amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.

3. Nei casi di motivata necessità (a titolo esemplificativo carenza in organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori e a svolgere le funzioni di istituto, lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrati che richiedono una pluralità di competenze e altri casi simili) l'Ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione del Responsabile del Servizio in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. Per i servizi di cui al comma 1 di importo inferiore a € 40.000,00.= è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio.

6. Per i servizi di cui al comma 1 di importo superiore a € 40.000,00.= e inferiore a € 100.000,00.= l'affidamento avviene in cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dall'Ente e con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al comma 6 vengono stabilite le seguenti linee guida:

- a) possesso di requisiti minimi costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità;

- b) possibilità di sorteggio dei cinque professionisti da invitare alla procedura qualora, per qualunque motivo, il Responsabile del Servizio abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo avere, facoltativamente, pubblicato un avviso esplorativo;
- c) applicazione di uno o più dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - condizioni favorevoli per il Comune, desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 - applicazione di penali in caso inadempimenti imputabili all'affidatario;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri fissati nella lettera d'invito;
 - tempi di esecuzione delle prestazioni.

8. Il responsabile del Servizio può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 7, purchè nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

9. Per i servizi di cui al comma 1 di importo superiore a € 100.000,00.=, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II del Codice stesso, ovvero, per i soggetti operanti nei settori speciali di cui alla Parte III del Codice, le disposizioni ivi previste.

10. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi relativi ai servizi tecnici sono definite, di volta in volta, dal disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni e sulla base dei criteri eventualmente predeterminati nel disciplinare d'incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 24 **Servizi legali e notarili**

1. Per i servizi legali di cui all'allegato II B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio in caso di importi fino a € 40.000,00.=; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) servizio legale di supporto al Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice;
- b) servizi di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi relativi ai servizi legali e notarili sono definite, di volta in volta, dal disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni e sulla base dei criteri eventualmente predeterminati nel disciplinare d'incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Le notifiche e le comunicazioni possono essere eseguite, in caso di urgenza, con telegramma o telefax eventualmente confermati per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da Leggi e Regolamenti.

Art. 26

Termini e loro computo

1. Nel computo dei termini indicati nei contratti di cottimo fiduciario, nelle lettere d'invito, nei capitolati speciali o simili, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale; se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Art. 27

Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente Regolamento.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.